



COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 2021

OGGETTO: **APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO TARI ANNO 2021
E APPROVAZIONE TARIFFE DA APPLICARE**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **15:30** in modalità telematica,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Corrado Conforto Galli

di cui al decreto di nomina del 30/04/2021

del Presidente della Repubblica protocollo n. 0006358 del 05/05/2021

assistito dal Segretario comunale **dott. Paolo Bertazzoli**, assunti i poteri del Consiglio comunale,
ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO TARI ANNO 2021 E APPROVAZIONE TARIFFE DA APPLICARE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021);
- la delibera ARERA n. 493 del 24/11/2020 ha stabilito l'aggiornamento del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il bilancio di previsione anno 2021 di questo Comune è stato approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, assunti i poteri del Consiglio comunale, n. 8 del 27.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 30 c. 5 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (cosiddetto Decreto Sostegni) che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021, rendendo possibile l'effettuazione di modifiche al bilancio di previsione già approvato in occasione della prima variazione utile. Tale norma è stata confermata dalla legge di conversione 21 maggio 2021 n. 69;

Richiamato in particolare l'art. 6 della citata delibera ARERA n.443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette da ARERA il compito di approvare il PEF dopo che l'ETC territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che:

- nel territorio in cui opera questo Comune non è presente od operante l'Ente di Governo d'Ambito (EGATO) previsto da specifica normativa nazionale, e che quindi le funzioni di ETC previste dalla succitata delibera ARERA sono svolte dal Comune;
- il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - o la Tabella PEF 2021 redatta secondo lo schema di cui all'appendice 1 MTR;

- la “Relazione di accompagnamento” redatta secondo lo schema di cui all’appendice 2 MTR a cura del Soggetto Gestore (capitoli da 1 a 3) e di questo Comune in qualità di Ente territorialmente competente (cap. 4), che comprende anche la “Dichiarazione di veridicità” come da schema di cui all’appendice 3 del MTR sottoscritta dal citato gestore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge
- la “Relazione di validazione” in conformità alle previsioni dell’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e s.m.i.” dalla società PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L. con sede in Zola Predosa (Bo) p. iva 07742550960, a seguito dell’incarico affidato a tale scopo come successivamente indicato, da cui si evince l’esito positivo della verifica effettuata;

Dato atto che l’attuale gestore dei servizi di igiene urbana ha trasmesso in data 16/06/2021 il piano economico finanziario 2021 per la parte di competenza e che, altresì, il Comune ha proceduto, dopo aver eseguito le verifiche di correttezza, completezza e congruità, ad integrare il documento anzidetto con i dati di sua competenza

Tenuto conto che, con esito positivo, ai sensi del comma 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019, l’attività di validazione - da cui la predetta “Relazione” - è stata effettuata da soggetto terzo in coerenza con l’Art. 19 dell’MTR a verifica, in particolare, dei seguenti punti:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;

Ricordato che, per la medesima attività di validazione, è stata incaricata - come da Determina n. 325 del 21/12/2020, - la società PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L. di via Toscana nr. 19/A - Zola Predosa (BO) CF/PI 07742550960 ritenuta, previo adeguata valutazione, qualificata, indipendente e terza rispetto al gestore ed al comune stesso.

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “Linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all’art. 16 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visti:

- l’art. 1 c. 654 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, (opzionale) ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art. 1, c. 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile da assumere in conformità del PEF relativo al servizio per l’anno medesimo;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22/04/2020 con la quale il Comune di Montirone ha optato all’applicazione dell’art. 107 comma 5 del DL 18/2020 confermando per l’anno 2020 le tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019

Dato atto che il PEF relativo al servizio gestione rifiuti, di cui alla presente deliberazione, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che i costi inseriti nel PEF 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa al piano medesimo;

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1 L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze In data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della Tari su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti"*;

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'art. 6, c. 6 della delibera ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Ricordato che con riferimento alla verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021, $\Sigma Ta-1$ è pari al totale delle entrate tariffarie del 2019 - inteso come l'importo articolato all'utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF - nel caso di approvazione, per il 2020, delle tariffe all'utenza già adottate per l'anno 2019, secondo quanto previsto dall'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. *"Cura Italia"*

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relativa alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla delibera ARERA n. 443/2019;

Preso atto che la copertura del costo delle eventuali agevolazioni sulla Tari del vigente regolamento per la disciplina della Tari, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, c. 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, viene garantita ricorrendo a risorse proprie derivanti dalla fiscalità generale di questo Comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze e informazioni specifiche sui costi forniti dal gestore, come segue: 57,52% a carico delle utenze domestiche, 42,88% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche e di quelle non domestiche;

Dato atto che l'art. 1, c.666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di

cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, che unitamente alla Tari, potrà poi essere corrisposto, anche attraverso la procedura del "Pago PA";

Vista la seguente documentazione:

- Allegato A: PEF 2021 predisposto secondo lo schema tipo (Appendice 1 MTR)
- Allegato B: relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema tipo (Appendice 2 MTR)
- Allegato C: dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo (Appendice 3 MTR)
- Allegato D: relazione di validazione del PEF predisposta da terzo ente incaricato
- Allegato E: prospetto delle tariffe Tari 2021 da applicare

Ritenuto di riservarsi l'adozione di apposite delibere riguardanti l'aggiornamento del Regolamento per la disciplina della Tari rifiuti e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, quest'ultimo in particolare alla luce del D. Lgs.3.9.2020 n. 166 che riscrive la disciplina della gestione dei rifiuti

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dell'area Tributi e SUAP e Economico finanziaria resi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

- 1) **di approvare** la documentazione di cui al PEF 2021 e relative tariffe applicabili elencata nella parte di premessa (Allegati A, B, C, D, E) e qui da intendersi integralmente riportata, dando atto che detti allegati costituiscono parte sostanziale della presente delibera;
- 2) **di dare atto che** con l'applicazione delle tariffe definite è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio gestione rifiuti, così come risultante dal PEF;
- 3) **di dare atto che** sulle tariffe Tari viene calcolato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
- 4) **di trasmettere**, entro 30 giorni dalla data della presente delibera, il PEF e i documenti allo stesso allegati. elencati all'art. 6 della delibera ARERA n. 443/2019, mediante piattaforma resa disponibile dalla Autorità stessa;
- 5) **di provvedere** ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente delibera mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 6) **di provvedere** a pubblicare la presente delibera nella sezione di Amministrazione Trasparente, consultabile dalla home page del sito istituzionale dell'Ente.
- 7) **di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di procedere alla trasmissione di tutta la documentazione di validazione ad ARERA.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Commissario Straordinario
dott. Corrado Conforto Galli**
Firmato digitalmente

**Il Segretario Comunale
dott. Paolo Bertazzoli**
Firmato digitalmente
